

2 COMUNE DI PONTREMOLI
PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

IL SINDACO

Pratica Vista la domanda in data 29 Aprile 1985
N. 1899 presentata dal Sig. BADIALI Luigi (Presidente I.A.C.P. di Massa e Carrara)
nato a Massa il 13.04.1947;---
Anno 1985 residente in Carrara;--
Prot. 2748 Via Roma, n. 30
Numero codice fiscale 00093790459
registrata il 29 Aprile 1985
al Prot. Generale n. 2748



Con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato, per complessivi n. 24 alloggi. =====

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 133;--
parcella n. 243;-- posta in Pontremoli

Via loc. "Mignegno";---
XXX

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa.

VISTO il parere dell'Ufficio Sanitario n. -----

in data 22 Giugno 1985;-----

~~VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti o Commissione Beni Ambientati in data~~

~~VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge 28-1-1977 n. 10.~~

VISTA la documentazione relativa alla Legge 373 del 30-4-1976 « Sul contenimento del consumo energetico ».



VISTO il parere n. 1 della Commissione Edilizia Comunale
espresso nella seduta del 11 Giugno 1985;-----
VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana.
VISTO il Capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la
legge 6 agosto 1967, n. 765;
VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17, 28-5-1975, n. 56 e 19-2-1979,
n. 10;
VISTO il nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco n. -----
in data -----
VISTA l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30-12-1923, n. 3267;
~~VISTA l'autorizzazione regionale in ordine alla legge 2-2-1974, n. 64;~~
Vista la ricevuta sul c/c n. ----- in data -----
della somma di L. ----- versamento effettuato
a favore della cassa di previdenza per -----
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere
il necessario titolo alla concessione;

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Dispone

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Al Sig. BADIALI Luigi (Presidente I.A.C.P. di Massa Carrara)

residente a Carrara Via Roma n. 30

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi diritti di terzi,
la facoltà di eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato, per
complessivi n. 24 alloggi, in zona P.E.E.P. località Mignegno.

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

Trattandosi di caso previsto dall'art. 16, comma 4° della Legge
Regionale n. 41 del 30.06.1984,
e) f) g) della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata
a titolo gratuito.

B) - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
CON VERSAMENTO DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'
l'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, I° comma, lettera b); 9, II° comma; 10 della
legge, 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 3-12-1977.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso
la Tesoreria Comunale la quota di L.

relativa agli oneri di urbanizzazione e si obbliga a trasferire entro il
in proprietà del Comune Mq.

corrispondenti alle aree necessarie all'urbanizzazione primaria e
Mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indi-
cate nell'allegata planimetria.

La quota di L. commisurata al costo di
costruzione delle opere potrà essere corrisposta nel modo seguente:

1/3 all'atto del rilascio della Concessione

1/3 durante il corso dei lavori

1/3 entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.

A garanzia dei rimanenti 2/3 dovrà contestualmente al rilascio della presente concessione prestare adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo ed il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 3

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo e redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere

di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) - Il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) - il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) - la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) - la data e il numero della presente concessione;
- 5) - destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- 6) - data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nelle presente concessione.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme, contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con





la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

TERMINE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE

I lavori debbono essere iniziati entro 12 mesi
dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL, da parte delle ditte esecutrici.

ART. 6

PRESCRIZIONI SPECIALI

- 1) L'Amministrazione Comunale non potrà concedere il certificato di abitabilità se non sarà provveduto a farle pervenire il certificato di conformità rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge n. 64 in data 2-2-1974 e se non sarà ottemperato alle prescrizioni contenute nel presente nulla osta;
- 2) Non si potrà dare inizio ai lavori fino a quando non saranno stati ottemperati gli obblighi di cui alle leggi 24 febbraio 1974, n. 64 e 6-12-1982, n. 38;
- 3) Il proprietario dovrà provvedere a proprie spese ad allacciare il fabbricato all'acquedotto e alla fognatura comunale, previa domanda e versamento dei conseguenti diritti;
- 4) L'edificio dovrà avere ubicazione conforme a quella risultante della planimetria di progetto comunque a distanza non inferiore a ml. 10 da fabbricati circostanti ed a ml. 5 dai confini di proprietà;
- 5) Per eventuale recinzione del fabbricato dovrà essere sottoposto all'esame ed approvazione dello scrivente apposito disegno particolareggiato.
- 6) Se al momento della richiesta di abitabilità il depuratore non fosse ancora funzionante, dovrà essere concordata con l'Unità Sanitaria Locale la posa in opera delle fosse IMHOFF.


Pontremoli, addì 28 Giugno 1985



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

addì 28 Giugno 1985



IL CONCESSIONARIO

IL PRESIDENTE

(Luigi Badali)